



Avviso

ESERCIZIO DELLA PESCA NEI FIUMI DEL PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO, LAZIO E MOLISE

LA PESCA NEI FIUMI DEL PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO, LAZIO E MOLISE SI APRIRÀ IL 5 APRILE E SI CHIUDERÀ IL 20 SETTEMBRE 2026.

L'ESERCIZIO DELLA PESCA È CONSENTITO AI SOLI NATIVI O RESIDENTI DEI COMUNI RIVIERASCHI, NEI FIUMI **SANGRO** E **GIOVENCO**, SECONDO QUANTO PREVISTO NEL REGOLAMENTO DEL PARCO E NEL CALENDARIO ITTICO REGIONALE 2026.

I PERMESSI DI PESCA POTRANNO ESSERE RILASCIATI ESCLUSIVAMENTE PRESSO:

1. ✓ L'UFFICIO CENTRALE OPERATIVO DEL SERVIZIO SORVEGLIANZA DI PESCASSEROLI (TUTTI I GIORNI 9,00-13,00/15,00-18,00);
2. ✓ IL CENTRO CULTURALE ORSA MAGGIORE DI CIVITELLA ALFEDENA (TUTTI I GIORNI 10,00-13,00/15,00-16,30 ESCLUSO IL LUNEDÌ);
3. ✓ IL CENTRO SERVIZI PER L'EDUCAZIONE AMBIENTALE E VOLONTARIATO DI VILLETTA BARREA (DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 9,00-13,00 TRANNE I FESTIVI);
4. ✓ IL CENTRO SERVIZI DI PICINISCO (LUNEDÌ E VENERDÌ 9,00-11,00);
5. ✓ UFFICIO GUARDIE DI GIOIA DEI MARSÌ (MERCOLEDÌ E VENERDÌ 9,00-13,00 TRANNE I FESTIVI);
6. ✓ L'UFFICIO TURISTICO – INFO POINT DI BARREA (TUTTI I GIORNI SU APPUNTAMENTO TEL. 389/1786834 RUFO MARTINO).

TUTTI I RICHIEDENTI DEL RILASCIO DEL PERMESSO STAGIONALE SONO TENUTI AL VERSAMENTO DELL'IMPORTO DI € 30,00 (trenta/00) sul c/c postale n. 11833670 intestato a Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise oppure tramite icona PagoPa presente sull'Home Page del sito istituzionale www.parcoabruzzo.it.

Pescasseroli, 24 febbraio 2026

Il Direttore
Luciano SAMMARONE



Luciano
Sammarone
24.02.2026
17:49:04
GMT+01:00



OGGETTO: SOSPENSIONE ESERCIZIO DELLA PESCA NEL LAGO DI GROTTACAMPANARO, NEI COMUNI DI PICINISCO E SETTEFRATI (FR), AI FINI DELLA TUTELA DELLA FAUNA ITTICA.

IL DIRETTORE

VISTI

La legge 6 dicembre 1991, n. 394, Legge quadro sulle aree protette;

l'art. 4, del R.D.L. n. 257/1923, attualmente vigente, il quale stabilisce che nel territorio del Parco nazionale sono vietati, tra l'altro:

omissis

e) la caccia, la pesca, salvo particolari concessioni da rilasciarsi dalla Commissione dell'Ente (oggi Consiglio Direttivo ndr), di cui all'art. 11 del presente decreto, con le norme ed i limiti da determinarsi nel regolamento;

l'Avviso-Ordinanza del 01.01.1979 con cui è stato regolamentato l'esercizio della pesca sportiva nelle acque del Parco, prevedendosi, all'art. 2 (*Limiti particolari*), che "la Direzione del Parco, a suo giudizio insindacabile, potrà sospendere in qualsiasi momento l'esercizio della pesca", e, all'art. 7 (*Normativa generale*), che "dovranno altresì essere rispettate scrupolosamente...le disposizioni particolari che l'Ente riterrà di volta in volta opportuno impartire";

il D.P.C.M. 26 novembre 1993, emanato ai sensi dell'art. 35 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, che, all'art. 4, comma 2, stabilisce: "Fino all'approvazione del Regolamento e del Piano del Parco, ai sensi degli art. 11 e 12 della Legge 6 dicembre 1991 n. 394, restano in vigore le deliberazioni, le ordinanze, le intese e gli altri provvedimenti emanati all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto dall'Ente Parco, ai sensi delle norme istitutive";

DATO ATTO

che, in virtù del citato D.P.C.M., restano pertanto pienamente validi ed efficaci i provvedimenti emanati dall'Ente prima dell'entrata in vigore della Legge n. 394/91 e, per quanto qui di interesse, l'Avviso-Ordinanza del 1° gennaio 1979, recante "Regolamento per l'esercizio della pesca sportiva nelle acque del Parco Nazionale d'Abruzzo".

CONSIDERATO

che i Servizi dell'Ente hanno segnalato, per il lago di Grottacampamaro, una situazione di stress a danno della fauna ittica in conseguenza della variabilità del flusso altimetrico all'interno dell'invaso, dovuta al mutamento delle condizioni di portata delle acque del fiume Melfa (immissario del lago), oltreché all'uso idroelettrico delle acque lacuali;

che, a causa dell'ormai consolidato riscaldamento globale, il generale e progressivo innalzamento delle temperature medie annue si ripercuote in vario modo sui popolamenti acquatici, producendo uno slittamento dei momenti di maturità sessuale e comportando una maggiore occorrenza degli episodi riproduttivi nei mesi di fine inverno/inizio primavera.

RITENUTO

necessario, per ragioni di tutela della fauna ittica, sospendere l'esercizio della pesca nel lago di Grottacampamaro;

DISPONE

1. La sospensione dell'esercizio della pesca nel Lago di Grottacampamaro dal 1° marzo al 4 aprile 2026;
2. L'inosservanza della disposizione sarà punita a norma dell'art. 30 della Legge 394/1991, salvo che la violazione non comporti sanzioni più gravi.

Il Direttore
Luciano Sammarone



Luciano
Sammarone
24.02.2026
17:49:51
GMT+01:00



EUROPARC
Turismo Sostenibile
nelle Aree Protette



PATRIMONIO
DELL'UMANITÀ



REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE DEL PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO LAZIO E MOLISE

Titolo I - Esercizio della pesca nelle acque lacuali

Art. 1

Località di pesca

1. L'esercizio della pesca nelle acque lacuali del Parco è consentito, previa autorizzazione dell'Ente Parco, esclusivamente nei laghi di Barrea e di Grottacampanaro, secondo le modalità sotto precisate.
2. L'esercizio della pesca nel lago di Barrea è consentito tra il ponte nuovo di Civitella Alfedena e la diga posta sotto l'abitato di Barrea con la sola esclusione del tratto posto in riva orografica destra e situato tra la ex-discarica di Civitella Alfedena e la località Colle Ciglio destinato a zona di riposo biologico.

Art. 2

Autorizzazione

L'autorizzazione di cui all'articolo precedente può essere rilasciata a chi sia già in possesso di valida licenza per la pesca nelle acque dolci rilasciata dalle competenti autorità. Essa è strettamente personale, deve riportare le complete generalità del titolare e il periodo di efficacia. L'autorizzazione è rilasciata previo pagamento dei diritti stabiliti all'art. 13 del presente regolamento.

Art. 3

Tempi di pesca

La pesca nelle acque lacuali del Parco è consentita dalla prima domenica di marzo alla prima domenica di ottobre, da un'ora prima del levare del sole ad un'ora dopo il tramonto.
Per i periodi di divieto di pesca si fa riferimento a quanto previsto nei calendari ittici regionali.

Art. 4

Mezzi di pesca

1. La pesca può essere esercitata con non più di due canne con lenza, con o senza mulinello, per ciascuna autorizzazione.
2. Non è consentito l'uso di reti, tramagli e attrezzature similari. E' vietata la pesca con le mani, la pesca subacquea e la pesca in acque ghiacciate. E' vietata la pesca con sostanze tossiche, anestetiche, esplosive. Sono vietati, inoltre, l'uso e la detenzione di larve di mosca carnaria (bigattino).
3. E' vietata qualsiasi forma di pastorazione, l'uso di uova di salmone o di sangue solido o liquido e l'utilizzo di pesci e gamberi. E' consentito esclusivamente l'uso di esche naturali diverse da quelle sopra indicate ed artificiali, del cucchiaino, della mosca e del verme.

Art. 5

Prelievo

Il quantitativo massimo pescabile è di 8 capi per giorno fatta eccezione per il persico reale per il quale non vengono posti limiti di prelievo.

Non è consentita la pesca delle seguenti specie:

- Barbo;
- Cavedano;
- Trota fario limitatamente al lago di Barrea;
- Tutte le altre specie delle quali sia vietata la pesca nei calendari ittici regionali.

Titolo II - Esercizio della pesca nelle acque fluviali

Art. 6

Località di pesca

1. Al fine di limitare il carico alleutico rispetto ai caratteri morfologici e biologici dei corsi d'acqua, l'esercizio della pesca è consentito nelle sole acque dei fiumi Sangro e Giovenco ai nativi o residenti dei comuni rivieraschi.
2. L'esercizio della pesca resta vietato nelle zone destinate a riposo biologico così come sotto individuate:
 - fiume Giovenco: tratto compreso tra le località "Ponte d'Aschi-Casalotto" e la "Centrale di sollevamento La Ferriera"
 - fiume Sangro: tratto che attraversa il centro abitato di Villetta Barrea (tra l'imbocco del canale di derivazione della centrale elettrica e il torrente Profulo); tratto di fiume compreso tra il km 54 della SR 83 Marsicana e la località Fonte della Regina; tratto che attraversa la Foce in Comune di Opi; tratto compreso tra le sorgenti e il km 42 della S.R. 83 Marsicana.
3. Le zone a divieto di pesca saranno opportunamente segnalate dall'Ente Parco.

Art. 7

Zona sperimentale "no kill"

1. Viene istituita una zona sperimentale di pesca "no kill" nel tratto ricompreso tra il km 53 e il Km 54 della S.R. n. 83 Marsicana, come da Provvedimento del Presidente del PNALM, n. 1 del 1° aprile 2010.
Nel tratto suddetto è consentita esclusivamente la pesca con esca artificiale, con la coda di topo, con non più di due mosche private dell'ardiglione. Il pesce catturato deve essere obbligatoriamente ed immediatamente rimesso in libertà.
2. La slamatura del pescato deve essere eseguita senza manipolazione dello stesso e recidendo il filo, ove necessario, in prossimità della bocca del pesce.



EUROPARC
Turismo Sostenibile
nelle Aree Protette



PATRIMONIO
DELL'UMANITÀ





Art. 8

Autorizzazione

1. L'esercizio della pesca nei fiumi Sangro e Giovenco è consentito ai nativi o residenti dei Comuni rivieraschi in possesso di regolare autorizzazione rilasciata dall'Ente Parco ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento nonché di regolare e valida licenza per la pesca nelle acque dolci, rilasciata dalle Autorità competenti. Entrambi i documenti debbono essere esibiti a richiesta delle Guardie del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e degli Agenti del Coordinamento Territoriale Carabinieri per l'Ambiente del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, incaricati di far rispettare le presenti disposizioni. L'autorizzazione è rilasciata previo pagamento dei diritti stabiliti all'art. 13 del presente regolamento.
2. Al fine di limitare il carico alieutico, sarà rilasciato un numero massimo di 120 autorizzazioni per la pesca nel Fiume Sangro e di 50 autorizzazioni per la pesca nel Fiume Giovenco.

Art. 9

Tempi di pesca

1. La pesca nelle acque fluviali del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise è consentita dalla prima domenica del mese di aprile alla terza domenica di settembre.
2. La pesca è consentita da un'ora prima del levare del sole ad un'ora dopo il tramonto.
3. L'esercizio della pesca nei fiumi Sangro e Giovenco è consentito per tre giornate a settimana a scelta del pescatore.

Art.10

Mezzi di pesca

1. La pesca può essere esercitata con una sola canna, con o senza mulinello, e con lenza armata con un solo amo e non più di due mosche nel caso dell'uso della coda di topo.
2. È vietato l'uso e la detenzione delle larve di mosca carnaria ed è vietata, altresì, qualsiasi forma di pasturazione.

Art. 11

Prelievo

1. E' consentito il prelievo di due soli capi al giorno per ciascun pescatore, capi che comunque non potranno avere lunghezza inferiore a 26 centimetri.
2. L'esercizio dell'attività di pesca dovrà essere interrotto non appena raggiunta la quota consentita dei due capi giornalieri.
3. E' vietata per tutto l'anno la pesca alla trota macrostigma, al gambero di fiume e all'alborella meridionale.

Art. 12

Ripopolamenti

1. È vietato operare ripopolamenti sia nelle acque fluviali che in quelle lacustri all'interno del territorio del Parco senza autorizzazione preventiva dell'Ente Parco.
2. Il Parco e le Associazioni di pescatori sportivi collaboreranno per studiare la fattibilità di un incubatoio di vallata per la riproduzione delle specie autoctone da utilizzare per gli eventuali ripopolamenti.

Art. 13

Diritti di pesca

1. Il rilascio dei permessi di pesca avverrà a fronte del pagamento di una quota secondo le modalità di seguito indicate.
Pescatori residenti o nativi nei Comuni del Parco:
 - permesso stagionale per l'esercizio della pesca nei laghi e nei fiumi del Parco € 30,00Pescatori non residenti o nativi nei comuni del Parco:
 - permesso giornaliero per la pesca nelle acque lacuali del Parco € 15,00
 - permesso per tre giorni per la pesca nelle acque lacuali € 40,00
 - permesso stagionale per la pesca nelle acque lacuali € 250,00
2. Il Parco procederà alla realizzazione di interventi di recupero ambientale dei corsi d'acqua interessati da attività di pesca e di progetti di ripopolamento e riqualificazione del patrimonio ittico.

Art. 14

Norme generali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento sono richiamate le disposizioni vigenti in materia precedentemente emanate dall'Ente Parco ai sensi delle proprie leggi Istitutive e nelle normative nazionali e regionali vigenti in materia di pesca nelle acque dolci.

